

**Ordinanza d'applicazione del Regolamento per  
la gestione dei rifiuti (OMGR)**  
(del 1° aprile 2019)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati l'art. 192 LOC e il Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR),

**o r d i n a:**

Capitolo I

**Organizzazione delle raccolte**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il servizio di raccolta dei RSU è organizzato tre volte la settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

**RSU**  
(Art. 9 RGR)

<sup>2</sup>Qualora il servizio di raccolta cade in giorno festivo lo stesso viene rinviato, di regola, al primo giorno feriale immediatamente successivo, escluso il sabato.

**Art. 2** <sup>1</sup>I rifiuti ingombranti vengono raccolti trimestralmente nei luoghi di deposito degli RSU, di regola il secondo mercoledì dei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre, secondo le norme dell'art. 15 RGR.

**Rifiuti ingombranti**  
(Art. 12 RGR)

<sup>2</sup>Alternativamente alla raccolta "porta a porta" il Municipio può organizzare 2 volte all'anno la consegna presso il centro di raccolta di Cremignone nelle forme dello "scambio dell'usato".

**Art. 3** <sup>1</sup>Gli scarti vegetali compostabili sono raccolti mediante il sistema "porta a porta" dal mese di febbraio all'inizio di dicembre, di regola a cadenza quindicinale.

**Scarti vegetali**  
(Art. 13 RGR)

<sup>2</sup>I sacchi e/o i contenitori devono essere esposti sul ciglio delle strade principali, in corrispondenza dei luoghi di raccolta dei RSU tra le ore 07:00 e le ore 09:00 dei giorni di raccolta.

<sup>3</sup>Gli scarti vegetali possono pure essere consegnati presso la piazza intercomunale di compostaggio di Viglio durante i giorni e gli orari d'apertura. La consegna è a cura e a carico dei privati presentando l'apposito modulo ottenibile sul sito web del Comune all'indirizzo [www.sorengo.ch/raccolta-rifiuti](http://www.sorengo.ch/raccolta-rifiuti).

**Art. 4** <sup>1</sup>I rifiuti devono di regola essere depositati negli appositi contenitori pubblici o privati.

**Luoghi di raccolta**  
(Art. 10 RGR)

<sup>2</sup>In assenza di cassonetti in prossimità, i sacchi di RSU possono essere depositati sul ciglio della strada o sul bordo esterno del marciapiede solo a partire dalle ore 07:00 dei giorni di raccolta.

<sup>3</sup>Nel caso di strade a fondo cieco, di case isolate o di strade di difficile accesso per il veicolo di servizio, i sacchi devono essere depositati in corrispondenza della strada di transito più vicina.

**Art. 5** <sup>1</sup>Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani i privati possono utilizzare i cassonetti fino alla capacità di 800 litri a condizione che siano omologati e approvati dal Municipio. Il sedime per la collocazione del contenitore deve essere messo a disposizione dai privati ed essere facilmente accessibile. L'ubicazione del cassonetto deve essere concordata con l'Ufficio tecnico comunale.

**Modalità di raccolta:  
Cassonetti privati**  
(Art. 10 RGR)

<sup>2</sup>L'uso del cassonetto è obbligatorio:

- a) per i titolari di commerci, industrie, esercizi pubblici, campeggi, campi per la gioventù, economie collettive, eccetera, in numero adeguato all'importanza dell'esercizio;
- b) per i proprietari da 6 a più appartamenti o condomini come segue:
  - 1 cassonetto da 6 a 12 appartamenti,
  - 2 cassonetti da 13 a 24 appartamenti,
  - 1 cassonetto in più ogni 12 appartamenti o frazione oltre i 24 appartamenti

**Art. 6** Il Municipio emana annualmente, con invio a tutti i fuochi ed esposizione sul sito WEB del Comune entro la fine dell'anno in corso per l'anno successivo, il calendario ecologico contenente tutte le indicazioni circa i giorni, gli orari e le modalità di raccolta dei diversi tipi di scarto sulla base del calendario civile annuale.

**Calendario ecologico**  
(Art. 23 RGR)

## Capitolo II Tariffe e contenitori

**Art. 7** Le tasse base annue per il servizio sono stabilite come segue:

**Tasse base**  
(Art. 20 RGR)

- a. economie domestiche:
  - 1 persona Fr. 90.--
  - 2 persone Fr. 95.--
  - 3 persone Fr. 100.--
  - 4 e più persone Fr. 110.--
  - residenze secondarie Fr. 100.--
- b. fabbriche, industrie, commerci all'ingrosso  
istituti di cura, di istruzione, alberghi e simili Fr. 850.--
- c. officine meccaniche, autorimesse, magazzini,  
negozi, commerci al dettaglio e simili Fr. 650.--
- d. esercizi pubblici, mense, centri ricreativi e simili Fr. 800.--
- e. uffici, artigiani e simili: Fr. 250.--
- f. le attività economiche praticate al domicilio dal solo titolare sono soggette unicamente al pagamento della tassa base di cui al punto a.

**Art. 8** <sup>1</sup>Per la consegna dei RSU il Comune mette a disposizione gli appositi sacchi ufficiali recanti il nome del Comune nei seguenti formati: litri 17, 35, 60, 110.

**Tipi di sacco e rivenditori**  
(Art. 21 cpv. 3 RGR)

<sup>2</sup>Gli stessi possono essere acquistati presso la Cancelleria comunale e presso i commerci al dettaglio presenti sul territorio comunale.

<sup>3</sup>I rivenditori autorizzati sono elencati nel calendario ecologico annuale.

**Art. 9** Il prezzo dei sacchi, per rotoli da 10 pezzi IVA inclusa, è così stabilito:

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| • Sacchi da 17 litri (10 pz.)  | Fr. 4.60  |
| • Sacchi da 35 litri (10 pz.)  | Fr. 9.50  |
| • Sacchi da 60 litri (10 pz.)  | Fr. 16.30 |
| • Sacchi da 110 litri (10 pz.) | Fr. 29.85 |

**Tariffe sacchi**  
(Art. 21 cpv. 2 RGR)

**Art. 10** Per i grossi utenti soggetti a pesatura la tariffa, IVA inclusa, è stabilita in Fr. 190.-- la tonnellata.

**Tariffe peso**  
(Art. 21 cpv. 2 e 5 RGR)

**Art. 11** <sup>1</sup>Alle economie domestiche con a carico bambini fino a tre anni d'età sono forniti annualmente a titolo gratuito 20 sacchi da 35 litri.

**Forniture gratuite**  
(Art. 21 cpv. 4 RGR)

<sup>2</sup>Alle economie domestiche con a carico persone affette da particolari problemi sanitari in relazione ai quali si renda plausibile una forzata produzione straordinaria di RSU sono forniti annualmente a titolo gratuito 30 sacchi da 35 litri.

<sup>3</sup>I sacchi gratuiti devono essere ritirati presso la Cancelleria comunale entro 30 giorni dall'insorgenza del diritto e successivamente entro la fine di gennaio di ogni anno.

### Capitolo III Norme finali

**Art. 12** <sup>1</sup>La presente ordinanza è pubblicata agli Albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC.<sup>1</sup>

**Pubblicazione -  
rimedi di diritto**

<sup>2</sup>Contro le relative disposizioni è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

**Art. 13** <sup>1</sup>La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

**Entrata in vigore e  
abrogazione**

<sup>2</sup>È abrogata l'ordinanza concernente il prelievo delle tasse per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 7 giugno 1993.

---

<sup>1</sup>Pubblicata agli albi comunali dal 10 aprile al 24 maggio 2019